

TI_GERICHTE 14.2016.251 vom 5. Dezember 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2016.251

FR: TI_GERICHTE 14.2016.251 du 5 décembre 2016

IT: TI_GERICHTE 14.2016.251 del 5 dicembre 2016

Regeste

Fallimento. Pagamento dei crediti che hanno portato al fallimento prima della sua apertura

Erwägungen

E. 2

Secondo l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti "unechte Noven"). Il fallimento va quindi annullato in particolare se il debitore dimostra con documenti di avere, prima della sua apertura, pagato il debito compresi gli interessi e le spese (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF). Orbene, nel caso specifico con il reclamo complementare del 14 novembre 2016 la reclamante ha dimostrato di avere estinto i suoi crediti nei confronti dell'istante un giorno prima della data di apertura del fallimento, come risulta dalla dichiarazione di quest'ultimo datata 1° novembre 2016 (doc. C accluso al complemento di reclamo). Ora, anche un pagamento fatto direttamente al creditore osta alla pronuncia del fallimento (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF; Giroud in: Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed. 2010, n. 18 ad art. 172 LEF) e ne giustifica la revoca in seconda sede (Giroud, op. cit., n. 21 ad art. 174) senza esame della solvibilità del convenuto (nel senso dell'art. 174 cpv. 2 LEF) ove sia avvenuto prima della data di apertura indicata nella decisione di fallimento giusta l'art. 175 LEF (sentenza della CEF 14.2014.176 del 10 ottobre 2014 consid. 1.3 con rinvii). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato senza verifica della sua solvibilità, non senza ribadire che la dichiarazione 3 novembre 2016, allegata alla domanda di effetto sospensivo, con cui CO 1 ha comunicato di ritirare le istanze di fallimento risultava posteriore all'apertura del fallimento.

E. 3

La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l'avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia:

I. Il reclamo è accolto e di conseguenza: 1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 31 ottobre 2016 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1. 3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. III. Notificazione a: –; –; – Ufficio di esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Locarno; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto

di Locarno, Locarno. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.